

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 706

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2001 (*)

Elevazione dei limiti di età per il collocamento in congedo
degli ufficiali generali che rivestono talune cariche istituzionali

() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole essere lo strumento normativo regolatore del migliore utilizzo delle più preziose risorse ideative e manageriali di cui dispongono le nostre Forze armate. Esso si riferisce a quei soli ufficiali che rivestono la carica di:

capo di Stato maggiore della difesa;
segretario generale - direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa;
capo di Stato maggiore di Forza armata;
capo di corpo o di ruolo e delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86,

prevedendo l'elevazione dei limiti d'età di un biennio per il collocamento in congedo. La crescente incisività della presenza italiana attraverso reparti delle sue Forze armate in teatri diversi e fuori area, mentre testimonia l'impegno del nostro paese in missioni di pace e stabilizzazione, prodromiche al processo di sviluppo e ricostruzione di regioni tormentate da profonde crisi istituzionali, rende evidente la necessità di utilizzare al meglio, nello specifico, quelle risorse umane che si segnalano per ricchezza di esperienza professionale, capacità addestrativa e manageriale proprie dei vertici istituzionali delle Forze armate.

La norma vigente (decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490) prevede limiti d'età diversi per i ruoli di Stato maggiore e per quelli tecnici. Per i primi, il limite è fissato a 63 anni (per l'aeronautica, 62 anni fino al 2008); per i secondi, a 65 anni.

Ma lo stesso legislatore, riordinando la struttura della Guardia di finanza e del-

l'Arma dei carabinieri, ha creato un ulteriore disallineamento prevedendo, per i generali di Corpo d'armata dei carabinieri e della Guardia di finanza, il limite dei 65 anni.

La sperequazione così creata con tutto il restante comparto operativo delle Forze armate non trova alcuna ragione d'essere, anzi si pone come pungolo per riproporre un nuovo corretto allineamento del comparto circa i limiti d'età per il collocamento in congedo.

Tale processo logico, mentre rafforza l'esigenza di riallineare i limiti d'età, prevedendo per la componente operativa almeno per il grado apicale il limite dei 65 anni, motiva l'esclusione dal provvedimento in esame dei comandanti generali dell'Arma e della Guardia di finanza.

Del resto, oggi appare particolarmente difficile recepire sul tema principi disarmonici, non tendenti a comporre differenze di comportamento più o meno marcate.

A prescindere dalla distonia esistente, almeno per i ruoli di Stato maggiore, con il comparto del pubblico impiego, non può non sottolinearsi come i cennati limiti di età, peraltro già da tempo travalicati per docenti universitari e per i magistrati, ad esempio, non corrispondono più alla realtà fisiologica del nostro tempo.

Del resto, lo stesso legislatore (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, articolo 16) ha previsto che «è in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

E non è da dimenticare che, nell'evoluzione delle strutture militari, oggi si può apprezzare un certo grado di fungibilità nel ricoprire determinati incarichi tra pubblici dipendenti civili, anche alti dirigenti, e militari, laddove i dipendenti civili possono tranquillamente oltrepassare di un biennio i limiti di età per il collocamento a riposo.

Non è il caso di riandare al *De senectute* ciceroniano, in quanto, nello specifico, non è l'elogio della vecchiaia che si compie, ma, semmai, è la negazione del concetto meramente anagrafico a porsi.

La qualità della vita odierna è tale da esaltare, in un certo senso, la ricchezza dello spirito, il patrimonio di conoscenza, le capacità di alta direzione e manageriali che s'accregono proprio con l'età.

Peraltro, la stessa norma vigente (il già citato decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 490) all'articolo 37, comma 4, prevede che: «gli ufficiali generali o ammiragli nominati capo di Stato maggiore, della difesa o di Forza armata, ovvero segretario generale direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, durano in carica non meno di due anni».

Il successivo comma 5 continua: «gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4, qualora raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato».

Il che sta ad indicare che i limiti di età previsti per il congedo vengono di fatto travalicati, sia pure con una formula surrettizia.

Nè è da sottacere che nel passato più volte, in forza di richiami, si sono ampiamente superati i limiti di età vigenti.

Emblematico appare il caso dell'allora direttore centrale del bilancio generale Razzauti che lasciò l'ufficio a settanta anni. E, oggi, dal comandante generale dell'arma dei carabinieri all'ex capo di Stato maggiore dell'esercito (SME), in molti hanno superato i limiti di legge di Stato. Nè, nello specifico, sono ancora da sottacere i casi del direttore dell'ufficio centrale del bilancio della difesa

e del generale presidente della cassa ufficiali dell'esercito: entrambi appartenenti ai corpi logistici ed entrambi destinatari di provvedimenti di trattenimento in servizio, oltre il sessantacinquesimo anno di età, per i quali non è dato escludere che possano travalicare anche il sessantasettesimo anno di età permanendo in servizio.

Appare doveroso, pertanto, nel rispetto di un principio di assoluta trasparenza normativa, disciplinare il settore creando un quadro certo di riferimento a tutela dei superiori interessi del paese, contemperandoli con quelli dei singoli alti ufficiali chiamati a ricoprire le cariche di vertice.

Lo schema normativo prevede:

all'articolo 1, l'elevazione di due anni dei limiti di età, per gli ufficiali generali in titolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge;

all'articolo 2, i termini di entrata in vigore della norma stessa.

La norma non presenta aggravii di costo per l'erario tenuto conto della circostanza che il già praticato istituto del «richiamo d'autorità» già prevedeva, di massima, la corresponsione del trattamento di servizio agli ufficiali interessati.

Per dovere di completezza si soggiunge che lo schema normativo non lede le aspettative degli altri ufficiali generali dei rispettivi ruoli organici in quanto la presente norma, che peraltro si riferisce a cariche già per legge, in buona parte, avulse dall'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, proprio a tutela delle legittime aspettative di carriera dei terzi, maturate sulla base della previgente normativa, colloca in posizione soprannumeraria agli organici di ruolo i destinatari della norma, a far data dal raggiungimento dei preesistenti limiti di età.

E tutto ciò si chiede, stigmatizzando i *media* che ancora parlano dei tradizionali limiti di età, propri dei militari, come di un privilegio (il «Corriere della Sera» ed altri giornali, di recente, hanno trattato in tali termini

la questione), certi di rendere un servizio al paese, assicurando un più lungo impegno di servizio nella dedizione propria dei vertici militari.

La disposizione prevede l'elevazione dei limiti d'età per il collocamento in congedo degli ufficiali generali e ammiragli che rivestono talune cariche apicali.

La norma non si appalesa vessatoria nè nei confronti dei destinatari della stessa, nè nei confronti dei terzi interessati (altri ufficiali dello stesso corpo o ruolo). Infatti, i più elevati limiti d'età, interessando ufficiali che in ragione del numero di anni di servizio prestato (oltre quaranta), nel rispetto della vigente normativa, potrebbero lasciare a do-

manda il servizio senza subire alcuna penalizzazione economica, non costituiscono di per sé un elemento affittivo per i destinatari della norma.

Per quanto attiene ai terzi interessati (altri ufficiali che dal permanere in servizio oltre i vecchi limiti d'età dei destinatari della norma potrebbero assumere lesa il loro diritto di progressione di carriera) si osserva che l'articolo 1 stesso del presente disegno di legge, al comma 3, prevedendo espressamente la posizione soprannumeraria per gli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, tutela doverosamente le aspettative di carriera nei termini di cui alla precedente normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Limiti di età)

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente per i soli ufficiali generali che ricoprono le cariche di capo di Stato maggiore della difesa, segretario generale – direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, capo di Stato maggiore di Forza armata, sono elevati a 65 anni.

2. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente per i soli ufficiali generali che ricoprono le cariche di ufficiale generale più anziano – capo di corpo, compreso il capo del corpo delle capitanerie di porto o di ruolo, di cui all'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono elevati a 67 anni.

3. Gli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, all'atto del raggiungimento dei preesistenti limiti di età, ove non già previsto per legge, sono considerati a tutti gli effetti in soprannumero agli organici dei rispettivi ruoli.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

